

CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

SISTEMA UTILIZZATO: ASTA AL RIBASSO ONLINE BUYENERGY.elite

REVISIONE DEL 04/06/2014.

IL PRESENTE CAPITOLATO GENERALE ELENCA LE CONDIZIONI MINIME CHE DOVRANNO ESSERE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (DI SEGUITO "CONTRATTO") TRA LA SOCIETÀ DI VENDITA AGGIUDICATARIA (DI SEGUITO "SOCIETÀ DI VENDITA") DELL'ASTA AL RIBASSO ONLINE ESEGUITA DA BUYENERGY.IT SRL UNIPERSONALE (DI SEGUITO "BUYENERGY.IT") E L'ADERENTE DI BUYENERGY.IT (DI SEGUITO "ADERENTE"). ADERENTE E SOCIETÀ DI VENDITA CONGIUNTAMENTE VERRANNO DEFINITI LE PARTI.

Le condizioni minime sopra richieste che caratterizzeranno il contratto di fornitura sono:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'oggetto del contratto è la somministrazione di energia elettrica da parte della Società di vendita all'Aderente presso ciascuno dei siti elencati nel Prospect di Consumo (di seguito "Prospect") e secondo il fabbisogno di energia elettrica indicati nel Capitolato Specifico di Gara (di seguito "CSdG"). L'energia elettrica e la potenza fornite dalla Società di vendita saranno utilizzate dall'Aderente, conformemente all'uso dichiarato, esclusivamente per alimentare i propri siti. L'Aderente si impegna a prelevare il proprio fabbisogno di energia elettrica esclusivamente dalla Società di vendita.

La Società di vendita e l'Aderente si impegnano rispettivamente a somministrare ed a ritirare l'energia elettrica nei modi, quantitativi e termini concordati.

2. SERVIZI DI RETE

In applicazione di quanto stabilito dalle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) l'Aderente conferisce alla Società di vendita, o a Società da questi individuata, il mandato per la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto. La Società di vendita regolerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e trasporto anche in base a quanto previsto dalle Delibere vigenti.

Saranno posti a carico dell'Aderente i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, nonché ogni eventuale altro onere accessorio non derogabile, nella misura stabilita dall'AEEG e ulteriori corrispettivi introdotti da TERNA - Rete Elettrica Nazionale SpA, ovvero da altre Autorità competenti in materia di dispacciamento.

I corrispettivi dovuti alla Società di vendita per il servizio di trasporto, comprensivi di tutte le componenti A ed UC, corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicata in relazione a ciascun sito su indicazione dell'Aderente stesso, saranno posti interamente a carico dell'Aderente.

I corrispettivi di cui sopra saranno fatturati dalla Società di vendita, con separata evidenza, unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni non derogabili, i conseguenti oneri verranno posti a carico dell'Aderente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti, senza che quest'ultimo abbia facoltà di sollevare alcuna eccezione o formulare alcuna contestazione in merito.

3. FASCE ORARIE

I prezzi per la fornitura di energia elettrica verranno applicati, a seconda dell'opzione di prezzo scelta dall'Aderente, secondo le seguenti fasce orarie: "Fasce Peak/OffPeak" e "Fasce orarie di prelievo F1, F2, F3". Nello specifico si considera Fascia Peak (Picco) tutti i giorni dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e Fascia OffPeak (Fuori Picco) tutte le ore dell'anno non comprese nella fascia Peak; mentre si considerano Fasce F1,F2,F3 così come definite dalla delibera AEEG 181/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

4. DURATA DECORRENZA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la decorrenza e la durata indicata nel CSdG e senza tacito rinnovo. Qualora, per causa imputabile alla Società di vendita, la stessa non riuscisse ad attribuirsi i contatori dell'Aderente, dovrà sostenere l'eventuale extra-costi derivante dal delta costo fra le tariffe che verranno fatturate all'Aderente in quel periodo e quelle che avrebbe avuto grazie alle condizioni negoziate con la Società di vendita attraverso l'asta al ribasso online.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

I corrispettivi unitari applicati dalla Società di vendita ai quantitativi di energia elettrica attiva prelevati mensilmente in ciascun punto di prelievo e per ciascuna fascia oraria (confermati nel file Accettazione Offerta) saranno al netto delle perdite di rete, che verranno calcolate come previsto dal Testo Integrato del trasporto dell'energia elettrica pubblicato dall'AEEG e valorizzate ai prezzi di fornitura, degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, che rimarranno a carico dell'Aderente e che verranno esposti separatamente in fattura.

I corrispettivi di cui sopra non comprendono:

- le perdite di rete, i corrispettivi e oneri relativi o accessori alla somministrazione di energia elettrica, inclusi i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, come definiti dall'AEEG;
- eventuali corrispettivi dovuti alla connessione alla rete con obbligo connessione terzi;
- IVA ed altre imposte, tasse o tributi applicabili alla somministrazione di energia elettrica;
- qualsiasi altro onere non derogabile che le Autorità competenti porranno a carico dell'Aderente.

I corrispettivi di cui sopra comprendono:

- gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alla Direttiva Europea 1996/92/CE inerente la disciplina dei "Certificati Verdi";
- gli oneri di sbilanciamento così come definito dalla delibera AEEG 111/06 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- gli oneri relativi al recepimento dalla Direttiva Europea 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione di gas serra CO2 "Emission Trading".

I corrispettivi di cui sopra sono convenuti dalle Parti anche in considerazione dell'impegno dell'Aderente a conferire delega alla Società di vendita, o a soggetto da lui indicato, per l'eventuale assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, e l'energia CIP6 o ogni altra assegnazione eventualmente disposta dalle Autorità competenti.

6. GARANZIE DI PAGAMENTO

È facoltà della Società di vendita richiedere all'Aderente, qualora non vi fosse regolarità dei termini di pagamento, il rilascio di una fidejussione a garanzia del contratto, pari all'ammontare di tre mesi di fornitura, salvo deroghe specifiche indicate nel

CSdG.

Detta eventuale fidejussione resterà in vigore per tutta la durata del contratto e per i successivi sei mesi dalla scadenza dello stesso. Qualora l'importo di cui ai precedenti commi sia incamerato in tutto o in parte dalla Società di vendita, l'Aderente sarà tenuto a ricostituire la fidejussione per l'intero ammontare di cui al primo comma del presente articolo. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle fidejussioni, sarà facoltà della Società di vendita risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7. GARANZIE DELLA FORNITURA

La Società di vendita garantisce all'Aderente la fornitura di energia elettrica necessaria a soddisfare interamente i suoi fabbisogni con le modalità pattuite.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica sarà mensile e la Società di vendita fatturerà all'Aderente i corrispettivi contrattualmente dovuti in relazione al mese precedente.

L'Aderente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini e secondo le modalità indicate nel CSdG accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario della Società di vendita.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, è facoltà della Società di vendita applicare all'Aderente interessi moratori. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui sopra, la Società di vendita potrà, previa diffida ad adempiere e congruo avviso, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta inteso che l'Aderente è obbligato ad effettuare i pagamenti tramite le modalità riportate nel CSdG.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Società di vendita ha facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, tramite semplice sua dichiarazione scritta inviata all'Aderente, nei seguenti casi:

- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Aderente;
- mancato o invalido rilascio o ricostituzione delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 6;
- mancato rilascio o revoca da parte dell'Aderente, ovvero della banca, dell'autorizzazione al pagamento nel caso avvenga mediante domiciliazione bancaria (SEPA SDD) o addebito diretto.

Altresì, sempre ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Aderente ha facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, tramite semplice sua dichiarazione scritta inviata alla Società di vendita, nel caso in cui sia iniziato un procedimento per la messa in liquidazione o una procedura concorsuale che interessi la Società di vendita.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società di vendita può cedere in tutto o in parte il contratto ad un soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio mantenendo le medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, previa accettazione dell'Aderente. L'Aderente può altresì cedere il presente contratto previa accettazione formale della Società di vendita.

11. IMPOSTE E TASSE

BuyEnergy.it Srl Unipersonale

via Provinciale, 46 | 25030 | Adro (BS)

Tel. 030 2077840 | Fax 030 2070659 | C.F. e P.I. 03257610984

contact@buyenergy.it | www.buyenergy.it

PEC: buyenergy.it@lamiaptec.it

REA BS- 518746 | Capitale Sociale 10.000 € i.v.

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri saranno a carico dell'Aderente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge, dal contratto o dal CSdG a carico della Società di vendita.

12. RESPONSABILITÀ

La Società di vendita non risponderà di eventuali danni arrecati dall'energia elettrica a valle del punto di riconsegna, tranne nei casi in cui tali danni siano dovuti a dolo o colpa grave della Società di vendita. Inoltre, la Società di vendita non sarà responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti dell'Aderente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

La Società di vendita, in qualità di "Aderente grossista" ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 79/99, non risponderà dei danni causati dall'energia elettrica somministrata, essendo la stessa Società di vendita persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione.

13. VALIDITÀ

Le Parti convengono che il presente Capitolato Generale, implementato e modificato dal CSdG proprio per ogni Aderente, è da ritenersi prevalente su qualsiasi altro documento contrattuale relativo alla fornitura cosicché non si riterranno valide condizioni contrattuali non contenute nel presente Capitolato Generale, anche se sottoscritte successivamente, se non formalmente approvate tra le Parti attraverso un addendum contrattuale specifico di integrazione del presente Capitolato Generale.

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. i seguenti articoli: 5.CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA; 6.GARANZIE DI PAGAMENTO; 9.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 10.CESSIONE DEL CONTRATTO; 12.RESPONSABILITÀ; 13.VALIDITÀ.